

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 25 DEL 29-03-2019

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2019

In prosecuzione di seduta,

Punto 5 Ordine del giorno - Proposta di deliberazione: Aliquote e detrazioni IMU e TASI 2019

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata che si riporta in calce al presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, concede la parola all'Assessore Baroni per illustrarne il contenuto.

TERMINATA la relazione il Presidente apre la discussione; non si registra intervento alcuno.

TERMINATA la discussione il Presidente richiede l'espressione delle dichiarazioni di voto.

Nessun altro chiedendo di intervenire a titolo di dichiarazione di voto, il Presidente, dichiara chiusa la fase dibattimentale ed invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto.

Il Presidente pone pertanto in votazione il punto all'ordine del giorno.

VISTO l'esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le seguenti risultanze:

voti favorevoli unanimi salvo nr. 4 voti non favorevoli (Mione, Giorgi, Lorenzini, Castagna)

PRESO ATTO quindi dell'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili delle U.O. interessate che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione portante n° 4 all'o.d.g. che si allega al presente verbale per farne parte integrante;

DI DICHIARARE, con separata e conforme votazione, resa nelle forme di legge, l'immediata eseguibilità per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

L'Assessore al Bilancio, Daniele Baroni

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, ha previsto che «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, ha disposto che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
- l'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 25.01.2019 ha previsto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo;
- è opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle detrazioni applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi IMU e TASI;

Rilevato che:

l'imposta municipale propria (IMU) è dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali l'imposta resta dovuta;

l'art. 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", ha previsto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria (IMU);

in base al predetto articolo 8 del D. Lgs. 23/2011 l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria, disciplinandone l'applicazione fino al 2014 secondo quanto disposto dal medesimo D.L. 201/2011, nonché in base agli articoli 8 e 9 del citato D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;

l'art. 1 comma da 380 a 386 della Legge n. 228 del 24.12.2012 prevede che il gettito dell'imposta sia interamente attribuito ai comuni, con l'eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D", calcolata ad aliquota base dello 0,76 per cento; la suddetta legge 147/2013, all'art. 1 comma 703 prevede che "l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";

il comma 669 della legge n. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs.n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 della legge n. 147/2013, nonché dell'art. 1 comma 708 della medesima Legge n. 147/2013 l'IMU non si applica:

- 1. al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze;*
- 2. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;*
- 3. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggio sociale come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, incluse le unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E. (ex IACP) adibite ad abitazione principale (c.d. Alloggi popolari) degli assegnatari, a condizione che le unità immobiliari abbiano i requisiti e le caratteristiche indicate nel decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;*
- 4. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
- 5. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto legislativo n. 139 del 19.05.2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;*
- 6. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;*
- 7. alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione, non ancora assegnate ai soci, in quanto equiparate ai "fabbricati merce" (Ris. MEF 5.11.2015 n. 9/DF);*
- 8. ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;*
- 9. ai terreni agricoli ubicati nei comuni presenti nell'elenco di cui alla circolare 14 giugno 1993 n.*

9, senza nessuna annotazione; ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, indipendentemente dalla loro ubicazione; a quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 e a quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

Considerato che:

ai sensi dei commi 639 e 669 dell'art. 1 della legge 147/2013, come modificati dalla legge 208/2015, la TASI non si applica:

1. alle fattispecie individuate ai numeri 1), 2), 3), 4), e 5) del precedente elenco di esclusioni IMU;
2. alla detenzione dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del detentore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
3. ai terreni agricoli;

Considerato inoltre che ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI:

1. ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 della Legge n. 147/2013, sono assimilate all'abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di dritto di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

2. ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies del D.L. n. 16/2012 l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale è soggetto passivo di imposta, in quanto titolare di diritto reale di godimento sulla stessa (diritto di abitazione);

Considerato, infine, che, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto dalla Legge 208/2015, e dell'art. 1 comma 678 della Legge 147/2013, come modificato dalla legge 208/2015, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09.12.1998 n. 431, l'IMU e la TASI, determinate applicando le aliquote stabilite dal Comune, sono ridotte al 75%;

Dato atto che:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate è applicabile all'imposta IUC come espressamente richiamato dal comma 702, art. 1 della legge di stabilità 2014;

- i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n. 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge;

- i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, possono, ai sensi del combinato disposto dei commi 676 e 677 della Legge n. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- non è stato confermato per l'anno 2019 il blocco dei tributi comunali, di cui all'art. 1 comma 26 della legge 208/2015;
- ai sensi del comma 678 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dal comma 14 lettera c) dell'art. 1 della Legge 208/2015, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota TASI è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- è stata prevista oltre alla riduzione della base imponibile un'aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare in caso di più unità immobiliari concesse in comodato. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione occorre la presentazione di apposita istanza entro il termine di versamento della prima rata o, in alternativa, entro 60 giorni dal verificarsi della circostanza;

Rilevato che:

- anche per l'anno 2019, limitatamente agli immobili non esentati, i comuni possono mantenere con espressa delibera del Consiglio Comunale la maggiorazione della Tasi di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
 - l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
 - che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al
- Citta' di Sarzana - DCC n. 25 del 29-03-2019

Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

- il comma 683 della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi individuali con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Di conseguenza risulta necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti così come previsti per l'anno 2019 in sede di bilancio pluriennale 2019/2021:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.529.718,74
Ordine pubblico e sicurezza	605.872,46
Istruzione e diritto allo studio	1.164.017,79
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	575.369,01
Politiche giovanili, sport e tempo libero	32.000,00
Assetto del territorio e viabilità e trasporti	1.249.102,06
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	422.000,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.430.876,38
Sviluppo economico	84.550,70
TOTALE	13.093.507,14

- l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682

e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

Dato atto che:

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

è stata prevista oltre alla riduzione della base imponibile un'aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare in caso di più unità immobiliari concesse in comodato. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione occorre la presentazione di apposita istanza entro il termine di versamento della prima rata o, in alternativa, entro 60 giorni dal verificarsi della circostanza;

Considerato che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà avvenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, o in unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno;

Visti i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 08.06.2012 modificato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 82 del 28.11.2012, n. 11 del 30.04.2013, n. 51 del 24.07.2014, n. 27 del 30.04.2015 e n. 21 del 22.04.2016 e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) adottato da deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 24.07.2014 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.04.2015 e n. 20 del 22.04.2016;

Constatato, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni normative, tra le competenze del Consiglio Comunale;

PROPONE

1. di dare atto che con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è istituita dal 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 come modificato dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 e dalla Legge n. 147/2013 e agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo

14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni in quanto compatibili e del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in quanto espressamente richiamato, dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

2. per il tributo IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA:

2.1) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 della legge n. 147/2013, nonché dell'art. 1 comma 708 della medesima Legge n. 147/2013 l'IMU non si applica:

1. al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze;
2. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
3. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggio sociale come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, incluse le unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E. (ex IACP) adibite ad abitazione principale (c.d. Alloggi popolari) degli assegnatari, a condizione che le unità immobiliari abbiano i requisiti e le caratteristiche indicate nel decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
4. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
5. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 , comma 1, del Decreto legislativo n. 139 del 19.05.2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
7. alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione, non ancora assegnate ai soci, in quanto equiparate ai "fabbricati merce" (Ris. MEF 5.11.2015 n. 9/DF);
8. ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
9. ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli

professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti;

2.1 bis) Di dare atto che ai fini dell'applicazione dell'IMU:

a) ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 della Legge n. 147/2013, sono assimilate all'abitazione principale:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di dritto di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

b) ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies del D.L. n. 16/2012 l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale è soggetto passivo di imposta, in quanto titolare di diritto reale di godimento sulla stessa (diritto di abitazione);

c. ai sensi del comma 6 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto dalla Legge 208/2015, e dell'art. 1 comma 678 della Legge 147/2013, come modificato dalla legge 208/2015, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09.12.1998 n. 431, l'IMU e la TASI, determinate applicando le aliquote stabilite dal Comune, sono ridotte al 75%.

Rilevata l'opportunità di favorire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana del territorio anche in base a quanto stabilito dall'art. 7 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 che ha introdotto la facoltà per i soggetti privati di concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dai patti per l'attuazione della sicurezza urbana (art. 5 D.L. 20 febbraio 2017 n. 14);

Rilevato altresì che la normativa all'art. 7, comma 1 bis del D.L. 14/2017 prevede la possibilità per i comuni di deliberare detrazioni dall'imposta Municipale Propria (IMU) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base agli accordi ed ai patti di cui sopra;

Si ritiene di introdurre ai sensi dall'art. 7 comma 1 bis del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 e s.m., per gli immobili di categoria C1 C3 che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'impresa commerciale utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale, una detrazione pari al 10 per cento, e fino ad importo massimo di euro 200, degli oneri assunti dal soggetto passivo a proprio carico di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti di cui al comma 1 dall'art. 7 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14. La detrazione può essere applicata nell'anno in cui si sono assunti gli oneri di cui sopra ed il soggetto passivo IMU che intende usufruirne dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'ammontare degli oneri assunti ed il patto finanziato con gli stessi. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta. L'applicazione della presente misura è comunque subordinata alla sottoscrizione dei Patti per la sicurezza urbana tra Prefetto e Sindaco di cui

all'art. 5 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14.

3. per il tributo **TASI-TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI**:

1. di dare atto che, ai sensi dei commi 639 e 669 dell'art. 1 della legge 147/2013, come modificati dalla legge 208/2015, la TASI non si applica:

- alle fattispecie individuate ai numeri 1), 2), 3), 4), e 5) dell'elenco di esclusioni IMU di cui al precedente punto 2.1), nonché alle fattispecie assimilate all'abitazione principale di cui al precedente punto 2.1 bis) lettera a);
- alla detenzione dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del detentore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ai terreni agricoli;

2. di dare atto che per espressa disposizione della Legge n. 147/2013, nel caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, sia quest'ultimo, cioè il titolare di diritto reale, che l'occupante, si considerano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo, e di stabilire la rispettiva quota di versamento nella seguente misura percentuale dell'ammontare complessivo pari al:

- 90 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale;
- 10 per cento per l'occupante;

nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, il titolare del diritto reale è l'unico soggetto tenuto al versamento del tributo, nella percentuale sopra stabilita;

4. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili (TASI), con efficacia dal 1° gennaio 2019:

FATTISPECIE	IMU	TASI
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definito dall'art. 13 comma 2 D.L. 201/11, convertito con legge 214/2011 esclusi gli A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (compresi immobili posseduti da anziani o disabili in istituto, unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della	0 ‰	0 ‰

<i>residenza anagrafica, immobile posseduto da personale delle Forze armate e Polizia), unico immobile posseduto sull'intero territorio nazionale, non locato o ceduto in comodato, da parte di cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Aire, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza.</i>		
<i>Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011</i>	6 ‰	0 ‰
<i>Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, incluse le unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E. (ex IACP) adibite ad abitazione principale (c.d. Alloggi popolari) degli assegnatari, a condizione che le unità immobiliari abbiano i requisiti e le caratteristiche indicate nel decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;</i>	0 ‰	0 ‰
<i>Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	0 ‰	1 ‰
<i>Aliquota per gli immobili di proprietà di ARTE (ex IACP) adibite ad abitazione principale (cosiddetti alloggi popolari) degli assegnatari senza i requisiti e le caratteristiche indicate nel decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008</i>	7,6 ‰	0 ‰
<i>Aliquota per gli immobili civili concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta ivi residenti e abitualmente dimoranti. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Art 1 comma 707 L. 147/2013</i>	8 ‰	1 ‰
<i>Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in</i>	8 ‰	1 ‰

<i>comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In questa ipotesi la base imponibile è ridotta del 50%. Tale riduzione è estesa anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori così come previsto dal comma 1092 della Legge 145/2018</i>		
<i>Fabbricati costruiti dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita non locati ai sensi del D.L. 102/2013 (c.d Beni merce), Unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione, non ancora assegnate ai soci</i>	0 ‰	2,5 ‰
<i>Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili</i>	10,6 ‰	0 ‰
<i>Terreni agricoli</i>	0 ‰	0 ‰

<i>Aliquota unità immobiliare in comproprietà e con diversa destinazione da parte dei titolari</i>	<i>Comproprietario residente nell'immobile 0 ‰ Comproprietario non residente nell'immobile 7,3‰</i>	<i>Comproprietario residente nell'immobile 0 ‰ Comproprietario non residente nell'immobile 3,3‰</i>
<i>Aliquote aree edificabili date in affitto a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti alla previdenza agricola</i>	10,6 ‰	0 ‰

5. di modificare , ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili (TASI), con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Aliquota immobili ad uso abitativo, categorie da A/2 ad A/7 locati a canone concordato	9,6 ‰	0 ‰
Aliquota immobili di categoria catastale C1 C3 a seguito presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'immobile è rimasto sfitto per almeno 12 mesi al 31.12.2018 e fino alla data di pubblicazione della delibera istitutiva della predetta aliquota. La riduzione di aliquota viene concessa per una sola volta e per un periodo di 24 mesi continuativi dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione	7,6 ‰	0 ‰

6. di estendere la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori così come previsto dal comma 1092 della Legge 145/2018;

7. di introdurre ai sensi dall'art. 7 comma 1 bis del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 e s.m. per gli immobili di categoria C1 C3 che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'impresa commerciale utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale, una detrazione pari al 10 per cento, e fino ad un importo massimo di euro 200, degli oneri assunti dal soggetto passivo a proprio carico di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti di cui al comma 1 dall'art. 7 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14. La detrazione può essere applicata nell'anno in cui si sono assunti gli oneri di cui sopra ed il soggetto passivo IMU che intende usufruirne dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'ammontare degli oneri assunti ed il patto finanziato con gli stessi. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta". L'applicazione della presente misura è comunque subordinata alla sottoscrizione dei Patti per la sicurezza urbana tra Prefetto e Sindaco di cui all'art. 5 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14.

8. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

9. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione IMU per Citta' di Sarzana - DCC n. 25 del 29-03-2019

abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

- 10. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;*
- 11. di proporre l'immediata eseguibilità per l'urgenza di rispettare i termini di approvazione del bilancio di previsione.*

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio digitale a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e regolamentari degli aventi diritto, viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comunesarzana.gov.it.

II SEGRETARIO GENERALE

LUIGI GUERRERA

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

CARLO RAMPI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa .